

**POLITICA sui CRITERI di DIVERSITA' per la  
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI di  
AMMINISTRAZIONE e CONTROLLO  
di PRIMA INDUSTRIE S.p.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17/12/2021



## **1. Premessa**

- 1.1. Prima Industrie S.p.A. (di seguito “Prima Industrie” o la “Società”) riconosce il valore della diversità a livello di gruppo, così come a livello dei propri organi sociali sotto tutti gli aspetti, inclusi l’età, il genere, le competenze, il profilo formativo e professionale.
- 1.2. Il Codice di Corporate Governance invita le Società a definire i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e controllo ed ad individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione.
- 1.3. Il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all’art. 123-bis comma 2, prevede che le società emittenti riportino, nella loro relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche.
- 1.4. Questa politica si riferisce alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Prima Industrie e si rivolge in particolare ai soggetti coinvolti nel procedimento di selezione e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, ovvero:
  - agli azionisti che, ai sensi di legge e di statuto, intendano presentare liste di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
  - all’assemblea degli azionisti chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
  - al Consiglio di Amministrazione della Società, oltre che agli azionisti, nel caso in cui – in corso di mandato – si renda necessario provvedere alla sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 cod. civ.

## **2. Finalità**

La presente politica ha come principale scopo quello di individuare i criteri per una composizione quali - quantitativa dei propri Organi Sociali funzionale ad un efficace assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidate, a contribuire a massimizzare la qualità e l’efficacia del processo decisionale dell’organo amministrativo, nonché



dell'attività di competenza dell'organo di controllo, anche attraverso la presenza di persone che assicurino una sufficiente diversità di punti di vista e competenze necessari per la comprensione dei rischi e delle opportunità, anche strategiche, relativi all'attività aziendale di Prima Industrie.

### **3. Consiglio di Amministrazione**

- 3.1. In linea con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie, effettua con cadenza almeno triennale, in vista del proprio rinnovo, un'autovalutazione avente ad oggetto la dimensione, la composizione e il concreto funzionamento dell'organo stesso e dei propri comitati, considerando anche il ruolo svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- 3.2. La Società stabilisce che il Consiglio di Amministrazione possieda, nel suo complesso, adeguate competenze professionali e manageriali con riguardo ai mercati, di prodotto e geografici, in cui opera la Società, al suo modello di business, al sistema di *governance*, al quadro regolamentare e normativo in cui opera, alla materia del controllo e del *risk management*. A tal fine, la Società chiede agli azionisti di depositare, unitamente alle liste, il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.
- 3.3. La Società raccomanda in ogni caso di valutare il profilo internazionale dei candidati e i loro profili formativi, culturali e di esperienza.
- 3.4. Al fine di assicurare un adeguato equilibrio degli aspetti all'età e all'anzianità di carica, la Società raccomanda agli azionisti di prendere in considerazione candidati appartenenti a diverse fasce di età e ammette la rieleggibilità degli amministratori al fine di valorizzare la continuità nella gestione delle attività del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Consiliari, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa applicabile e dal Codice di Corporate Governance, ai fini della indipendenza degli amministratori, salvo motivate eccezioni.
- 3.5. La Società assicura al genere meno rappresentato l'accesso al Consiglio di Amministrazione, stabilendo che le liste, devono essere composte da candidati appartenenti a generi diversi in misura conforme a quanto indicato nello Statuto e in ottemperanza alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra i generi.



- 3.6. La Società ricorda agli azionisti, in sede di presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di prevedere un numero di amministratori indipendenti in linea con quanto previsto dallo Statuto e ai sensi dell'art. 147-ter comma IV del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Corporate Governance. Inoltre la Società, fintanto che risulti quotata nel Segmento STAR, garantisce che vi sia un adeguato numero di amministratori indipendenti in ottemperanza alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
- 3.7. L'esito delle valutazioni di indipendenza è reso noto al mercato subito dopo la nomina, mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario. In tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati e qualora un amministratore sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate come compromettenti l'indipendenza, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

#### **4. Collegio Sindacale**

- 4.1 Con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 4.2 Al fine di assicurare un adeguato equilibrio degli aspetti all'età e all'anzianità di carica, la Società raccomanda agli azionisti di prendere in considerazione candidati appartenenti a diverse fasce di età e ammette la rieleggibilità dei Sindaci al fine di valorizzare la continuità nella gestione delle attività del Collegio Sindacale.
- 4.3 La Società assicura al genere meno rappresentato l'accesso al Collegio Sindacale, stabilendo che le liste, devono essere composte da candidati appartenenti a generi diversi in misura conforme a quanto indicato nello Statuto e in ottemperanza alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra i generi.
- 4.4 La Società stabilisce che i Sindaci posseggano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.
- 4.5 L'esito delle valutazioni di indipendenza è reso noto al mercato subito dopo la nomina, mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario.



In tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati e qualora un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate come compromettenti l'indipendenza, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

## **5. Aggiornamento**

Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza della presente Politica, i cui aggiornamenti devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli di minor rilievo richiesti da norme imperative, per i quali è conferita delega permanente al Presidente che riferisce al Consiglio alla prima occasione utile.